



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace
Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Modifica dell'attribuzione a giudici onorari di pace della indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni – Ufficio del giudice di pace di Rovereto.
Cap. U02011.0000

LA DIRIGENTE

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" e succ. mod. ed int.;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate";

Vista la legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 "Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace";

Vista la legge regionale 28 aprile 1995, n. 3 "Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale";

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio";

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

Considerato quanto disposto, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta, dal comma 2 dell'art. 6 dell'anzidetto decreto legislativo n. 267 del 1992 e dall'art. 1 comma 1 dell'anzidetta legge regionale n. 3 del 1995;

Vista la legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige", così come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e dalla legge regionale 27 luglio 2021, n. 5;

Visto in particolare l'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il quale dispone la corresponsione di una indennità regionale pari ad euro 500,00 al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ciò in relazione alle peculiari competenze e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale l'indennità di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 504,00 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 39-19/01/2026 della Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità regionale a giudici di pace;

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rovereto prot. n. 157/2026 di data 02 febbraio 2026 (pitre RATAA/0003292/03/02/2026-A) con cui "*dispone l'applicazione ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D. lgs. 116/2017 nella misura del 70% del carico di lavoro ordinario a tempo pieno del GOP dott. Moschettino all'Ufficio del Giudice di Pace di Rovereto per anni uno, con decorrenza dal 12.2.2026*".

Accertata pertanto la necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti citati relativi all'attribuzione a giudici onorari di pace dell'indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo con decorrenza 12 febbraio 2026 la corresponsione dell'indennità regionale di euro 504,00 mensili al dott. Raffaele Moschettino, giudice onorario applicato presso l'ufficio del giudice di pace di Rovereto per anni uno con decorrenza 12 febbraio 2026.

Vista la legge regionale 10 dicembre 2025, n. 11 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-2028;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 250 di data 17 dicembre 2025 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2026-2028;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 251 di data 17 dicembre 2025 di approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-2028;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021, n. 107 del 7 giugno 2023 e n. 179 del 01 ottobre 2025 relative alla determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici;

decreta

di modificare i provvedimenti in premessa citati relativi all'attribuzione a giudici onorari di pace dell'indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo con decorrenza 12 febbraio 2026:

- la corresponsione dell'indennità regionale di euro 504,00 mensili al dott. Raffaele Moschettino, giudice onorario applicato presso l'ufficio del giudice di pace di Rovereto per anni uno con decorrenza 12 febbraio 2026.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con decreto della Dirigente della Ripartizione III rep. n. 12-12/01/2026 sul cap. U02011.0000 dello stato di previsione della spesa 2026.

- Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi degli art. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Regione, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III
Dott.ssa Eva Maria Kofler
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso quest'Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).